



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



Esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.82 comma 5 del D. Lgs 117/2017

Verbale della assemblea Atto costitutivo della Centro di Formazione APS IrComunità di Pisa

Verbale di assemblea Nr. 00/2021

In data 19 novembre 2021, alle ore 21.00, San Giuliano Terme, Via Statale Aurelia nord 302, si sono riuniti in assemblea i soggetti sottoindicati, al fine di costituire un Centro di Formazione, aderente all'Associazione IRComunità, con sede a Bologna, per discutere e deliberare

Sono Convenuti:

- 1. Basso Simone** nato a Montebellaluna 14 novembre 1975, residente Via Togliatti 38\AG (località Cenaia) Crespina Lorenzana CF: BSSSMN75S14F443S;(in Video Conferenza)
- 2. Giaconi Sandra** nata a Pisa 22 aprile 1967, residente a San Giuliano Terme, Piazza Gereschi 51 CF: GCNSDR67D62G702R;
- 3. Granaola Luciana** nata a Viareggio il 14 agosto 1962 ivi residente in Via Carlo Pisacane 130 CF: GRNLCN62M54L833O;
- 4. Lumia Giuseppe** nato a Palma di Montechiaro il 03 dicembre 1956, residente a Pisa, Via G. Rossini 9, CF: LMUGPP56T03G282Q;
- 5. Nicola Molea** nato a Rimini il 10 luglio 1951, residente a San Giuliano Terme, Via Statale Aurelia Arena Metato 298/B, CF: MLONCL51L10H294P;
- 6. Scolozzi Sergio** nato a Taranto 21 settembre 1961, residente a Fauglia Via Casaferri, 44 CF: SCLSRG61P21L049E;(Video Conferenza)
- 7. Vinci Gianfranco** nato a Kazan (EE) il 17 gennaio 1994, residente a Pisa in Via delle Maioliche 17 CF: VNCGFR94A17Z154R;

Dopo una breve discussione con l'approvazione dei presenti si nomina presidente dell'assemblea Lumia Giuseppe, e segretario Vinci Gianfranco.

**1) Il Presidente dell'Assemblea propone come Direttore scientifico il medico Dott. Nicola Molea;
all'unanimità i presenti approvano.**

**2 Il Presidente dell'assemblea chiede ai presenti di indicare il possibile presidente del Centro di Formazione e dopo un breve dibattito viene eletto presidente del Cdf Lumia Giuseppe,
all'unanimità i presenti approvano.**



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



3) Il Presidente dell'assemblea apre la discussione sulla denominazione del centro di formazione e dopo un breve dibattito i presenti concordano su "Centro Di Formazione IRComunità Pisa";

all'unanimità i presenti approvano,

4) IL Presidente dell'Assemblea apre la discussione sulla composizione del consiglio direttivo. Si decide che il consiglio sarà formato da 3 soci Il Presidente, un Consigliere Segretario Tesoriere Dott.ssa Sandra Giaconi e un Consigliere Direttore Scientifico Dott. Nicola Molea.

all'unanimità i presenti approvano.

5) IL Presidente dell'Assemblea propone l'apertura di un conto corrente cointestato fra il Presidente Giuseppe Lumia e Il Segretario Tesoriere Sandra Giaconi.

all'unanimità i presenti approvano.

6) IL Presidente dell'Assemblea propone la bozza di statuto come associazione APS conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

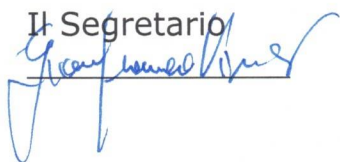
all'unanimità i presenti approvano.

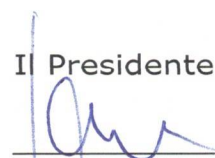
7) IL Presidente dell'Assemblea propone il deposito del presente verbale e dello Statuto in allegato presso l'Agenzia dell'Entrate e la richiesta del Codice Fiscale.

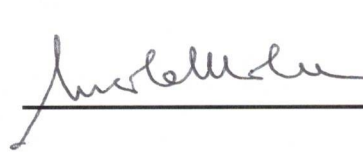
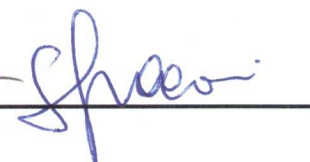
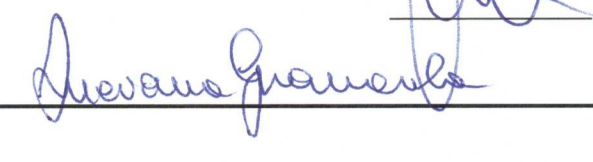
all'unanimità i presenti approvano.

8) Il Presidente propone l'approvazione del logo proposto dal Socio Sergio Scolozzi.

all'unanimità i presenti approvano

Il Segretario


Il Presidente




CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



STATUTO Associazione Centro di Formazione di Promozione Sociale (APS)

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**Centro di Formazione APS IRComunità Pisa**", da ora in avanti denominato CdF.
2. Il CdF si configura come organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D.Lgs. n.117/2017 "*Codice del Terzo Settore*", del dispositivo normative riguardante l'organizzazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e della normativa regionale concorrente attuativa ed integrativa di tali norme nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto

Art. 2 Sede

1. La sede legale del CdF è fissata in Pisa, Via Rossini 9 presso Giuseppe Lumia, e potrà essere trasferita in altra sede, nell'ambito della medesima Provincia, con delibera dell'Assemblea degli associati. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Durata

La durata del CdF. è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto Sociale

1. Il CdF opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. Il CdF è apolitico ed apolitico e per il perseguimento dell'oggetto sociale fonda la propria azione sull'operosità di cittadini volontari ad esso associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell'azione stessa; in modo personale,

[Handwritten signatures]



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 sono attività di interesse del CdF:

Finalità:

1. Il Centro di Formazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del Codice del terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Scopo primario del Centro di Formazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare (RCP), dell'uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura generale in materia di assistenza in emergenza, con riguardo alla informazione e formazione di coloro che non appartengono alle professioni sanitarie riconosciute (laici).
2. Il Centro di Formazione, in tema di rianimazione cardiopolmonare (RCP), si uniforma alle Linee Guida validate IRComunità per ogni altro corso informativo/formativo che intende realizzare si impegna a seguire IRComunità. L'associazione pertanto intende raggiungere i propri scopi tramite le seguenti attività di interesse generale:
 1. educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 3. diffondere, presso i laici e il grande pubblico le linee guida ERC in materia di rianimazione cardiopolmonare (RCP);
 4. tenuta di corsi acquisendo, laddove necessari, i riconoscimenti, le autorizzazioni, le qualifiche, gli accreditamenti necessari a tale scopo;
 5. promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica e l'educazione alla cultura dell'emergenza, sensibilizzando particolarmente gli ambiti della scuola, del lavoro, dello sport e della comunicazione alla pratica della RCP, alla diffusione dell'uso del defibrillatore semiautomatico e ai problemi connessi all'emergenza sanitaria, anche attraverso corsi di formazione, coerenti con le linee guida, diversi e calibrati per le diverse categorie;

Art. 5

Associati e Volontari

1. Sono associati di diritto, i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione del CdF.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs 117/2017
3. Al CdF possono altresì aderire in qualità di associati, i cittadini di ambo i sessi che:
 - condividano in modo esplicito gli scopi sociali dell'Associazione IRComunità;
 - siano mossi da spirito di solidarietà e gratuità;
 - siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all'oggetto sociale per contribuire a migliorare la vita dei cittadini e della comunità.

[Handwritten signatures]



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



Titolo III

Art. 6

del volontario e dell'attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro opera in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere RETRIBUITA in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è INCOMPATIBILE con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. esaminare i libri sociali;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. frequentare i locali dell'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà all'apertura e chiusura dei medesimi anche attraverso persona delegata;
- e. partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate purché effettuate dietro autorizzazione del Presidente;
- h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



- b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c. versare la quota associativa all'atto dell'ammissione ed alla scadenza di ogni anno, riportata all'interno del regolamento attuativo, per l'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso;

Art. 8

Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - Decesso;
 - Dimissioni: ogni associato può recedere dal CdF in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - Esclusione: la qualifica di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine e prestigio del CdF e dell'Associazione IRComunità. a cui esso aderisce, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Ricevuto il provvedimento di esclusione, comunicato all'interessato mediante un invio di tipo tracciato, l'associato potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea dei Soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione,

TITOLO IV

Art. 9

Organi del CdF.

1. Sono organi permanenti del CdF:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente del CdF;
 - d) Il Revisore dei Conti, ove previsto.
2. Può inoltre essere costituito il seguente organo di controllo e garanzia:
 - a) Il Collegio dei Probiviri.
3. Gli organi sociali e il collegio di controllo e garanzia hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati, ma cessano in ogni caso con il termine del mandato del Presidente.
4. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli incaricati è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

6



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



Art. 10

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (email), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'o.d.g. da trattare. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. L'intervento all'assemblea, se stabilito nell'atto di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della APS.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della APS;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi della stessa APS;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad esso sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della APS;
- i) Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

[Handwritten signatures]



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



Art. 12

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio rappresentante che la presiede.
2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. L'eventuale scioglimento del CdF e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in ogni caso avverrà nel rispetto e con le modalità del D.Lgs. n.117/2017.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.

Art. 13

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della CdF.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati; ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore del CdF, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto, debitamente documentate.

Art. 14

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno i 2/3 dei suoi membri.

[Handwritten signatures]



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



2. La convocazione è effettuata mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu con firma*, posta raccomandata, o e-mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della CdF o in caso di sua assenza, o suo impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche CdF ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del CdF;
 - g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati, secondo quando previsto dall'art. 7;
 - h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento del CdF oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
 - i) istituire nuclei specializzati, in settori specifici, nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del CdF di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.
3. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del CdF ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



- finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da Enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio deve richiedere la firma del Tesoriere.
 4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17

Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione e corretta compilazione del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo).
2. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio del CdF.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di quattro e durano in carica per quattro anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee al CdF avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:

il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della CdF;

 - a) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento della CdF in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui il CdF è tenuto, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - b) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea.

TITOLO VI

Art. 19

Risorse economiche

1. Il CdF può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse, quali ad esempio le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



- lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da eventuali attività diverse dalle attività di interesse generale oggetto dello scopo sociale.
2. Può altresì ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4, comma 3°.

Art. 20

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo valida il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. Dal bilancio, da redigersi nei termini previsti dalla legge, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del CdF.

TITOLO VII

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento del CdF è deliberato dall'Assemblea.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento del CdF tutte le risorse, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute o ODV o APS presenti su tutto il territorio nazionale o ad organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 22

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli Organi e gli aderenti ovvero tra gli aderenti, la stessa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile dell'Assemblea dei soci.

[Handwritten signatures]



CENTRO di FORMAZIONE APS IRComunità PISA



Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Alberto *by* *Stefano Giovanni Gual*
Gianfranco